

TI_GERICHTE 11.1997.6 vom 22. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.6

FR: TI_GERICHTE 11.1997.6 du 22 février 2001

IT: TI_GERICHTE 11.1997.6 del 22 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2001 11.1997.6

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2001 11.1997.6

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2001 11.1997.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.1997.00006 Lugano 22 febbraio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Cometta e Zali segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa _____._____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da _____, _____ (patrocinato dall'avv. _____, _____) contro _____, _____ (patrocinato dall'avv. dott. _____, _____); premesso che il 21 gennaio 1997 _____ ha interposto appello contro il decreto 23 dicembre 1996, con il quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un'eccezione di irricevibilità dell'azione, sollevata dalla parte convenuta; ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all'appello; osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), _____ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. _____); rilevato che il 23 gennaio 1997 il Presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello ha costituito una Camera civile ad hoc, incaricata di statuire sulla ricusa dei giudici componenti la prima Camera civile di appello; preso atto che il 27 dicembre 2000 _____ e _____ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziaria e che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per avvenuta transazione tutte le cause pendenti (inc. _____); ritenuto che lo stralcio della causa _____ rende priva di interesse l'istanza di ricusa, che deve pertanto a sua volta essere stralciata dai ruoli, senza spese; preso atto che la parte appellata ha rinunciato a un'indennità per ripetibili; richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta: 1. L'istanza di ricusa del 21 gennaio 1997 è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima

Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.